Tribunale di Venezia

Il Presidente del Tribunale
PROT. 1926/18

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma
redazione@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con la **Cooperativa Sociale CO.GE.S don Lorenzo Milani.**

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata stipulata con la Cooperativa Sociale CO.GE.S don Lorenzo Milani.

Venezia, 18/6/2018

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Laganà

Prot. 1926/18
DEL 18/6/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.8.2000 numero 274 e 2 del D.M. 26.3.2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del

Ministro della Giustizia

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;

che l'art. 3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l'ente CO.GE.S don Lorenzo Milani presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e CO.GE.S don Lorenzo Milani, nella persona del dott. Angelo Benvegnù

si conviene e si stipula quanto segue

Art.l

l'ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di **due** unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

Le attività prevedono: e inserimento dati (richiesta conoscenza pacchetto Office) e servizi esterni (consegna/ritiro documenti presso enti pubblici e/o privati) e attività di accompagnamento (solo per chi è in possesso della patente di guida accompagnerà gli utenti presso presidi ospedaliere per visite mediche)

- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

l'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Pamela Gatto.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E° fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, qualora disponibili.

Art.6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

1. <u>Peri i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena</u>

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o la abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate , da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all' Autorità di controllo.

2. Peri soggetti imputati ammessi alla prova

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell'imputato in conformità al disposto di cui all'art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l'imputato che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato da inviare unicamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art.7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per anni due, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 18.6.2019

CO.GE.S don Lorenzo Milani

Sig.ra Pamela Gatto
giusta delega del presidente
CO.GE.S don Lorenzo Milani
Angelo Benvegnù

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Laganà

Mestre, 18/6/2019

Oggetto: delega

Io sottoscritto Angelo Benvegnù nato a Mirano il 14/5/1958 e residente a Mogliano veneto (TV) via Tazzoli, 1/b delego la sig.ra Pamela Gatto a nata a Dolo (VE) 28/09/1978 e residente in via Riviera Bosco Piccolo, 8 Mira (VE) alla firma della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art.2 comma1 del D.M. 8.6.2015 n.88 del Ministro della Giustizia

Cordiali saluti

Il Presidente
Angelo Benvegnù

CO.GE.S. don Lorenzo Milani
Società Cooperativa Sociale
Viale San Marco, 172 - 30173 MESTRE (VE)
Tel. 041 5316403 - Fax 041 5318111
C.F. e P.I. 02793590270

Cognome BENVEGNU'
Nome ANGELO
nato il 14/05/1958
(atto n. 355 p. 1 s. A 1958)
a MIRANO (VE)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MOGLIANO VENETO (TV)
Via VIA TAZZOLI 1/B
Stato civile CONIUGATO
Professione EDUCATORE PROFESSIONALE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,78 m
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare
MOGLIANO V. 05/01/2016

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Il Funzionario incaricato dal Sindaco
Claudia Pignatelli

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Treviso

SCADENZA 14/01/2026

DIRITTI EURO 3,42

AX 0819177

I.P.Z.S. S.p.A. - G.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MOGLIANO VENETO (TV)

CARTA D'IDENTITA'
N° AX 0819177

DI
BENVEGNU'
ANGELO

Cognome GATTO

Nome PAMELA

nato il 28/09/1978

(atto n. 1039 1 S A - 1978)

a DOLO (VE)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MIRA (VE)

Via RIVIERA BOSCO PICCOLO 8

Stato civile ======

Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70

Capelli CASTANO SCURO

Occhi CASTANI

Segni particolari =======

Firma del titolare

Mira 07-04-2011

IL SINDACO

MUNE DI MIRA

5,00

Carta Identità

PORDINE DEL SINDACO

Trevisan Bruna

ABORATORE AMM.VO CONTABILE

Scadenza 06/04/2021
AR 7872162
I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

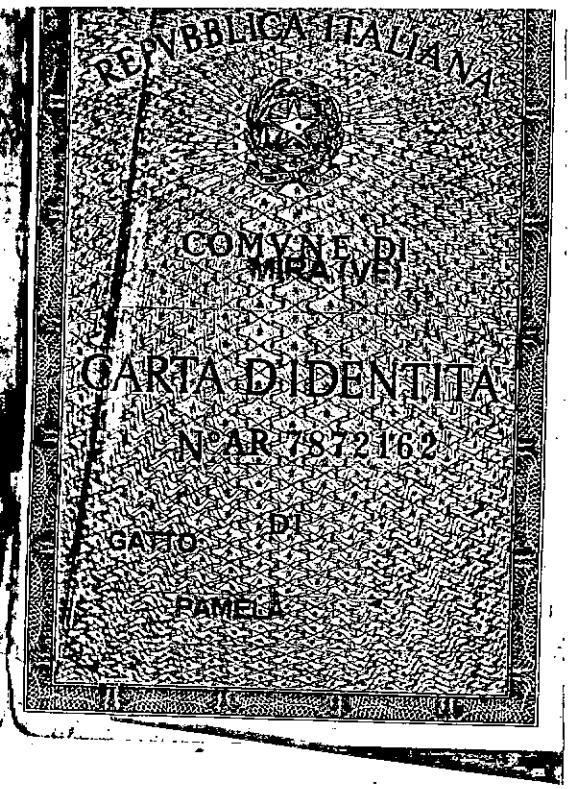
REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
MIRA (VE)
CARTA D'IDENTITA'
N° AR 7872162
GATTO DI
PAMELA

NELLA RISPOSTA CITARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO

Ministero della Giustizia

Direzione Generale degli Affari Penali

Ufficio I - Affari generali e legislativi

Prot. n. 116-10-300/2001

Roma 28 LUG. 2001

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali

LORO SEDI

OGGETTO: **Delega ai presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274. Schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.**

In vista dell'entrata in vigore, il 2 gennaio 2002, delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, si trasmette la delega di cui all'oggetto con allegata la bozza di convenzione da stipularsi con gli enti presso i quali verrà svolto il lavoro di pubblica utilità indicato dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Si rammenta che l'art. 7 decreto ministeriale 26 marzo 2001, recante la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prevede l'istituzione, presso ogni cancelleria di tribunale, di un elenco degli enti con i quali è possibile stipulare la succitata convenzione.

Tale elenco, suscettibile di periodici aggiornamenti, dovrà essere trasmesso dalla cancelleria del tribunale a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sedi distaccate.

Inoltre, sarà cura degli uffici giudiziari stipulanti trasmettere una copia della intervenuta convenzione a questa Direzione generale.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle norme surrichiamate e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

(Giorgio Fidelbo)

Pordenone, VISTO 19 AGO 2001

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
213863 23LUG01

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premesso che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premesso che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 18 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

3949
25 LUG. 2001